

ORIGINALE

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

(I. N. C. I. S.)

Lavori *Brindisi - Via Bastioni - Alloggi Lucis*....
Edificio *Palazzo A e B*.....

CAPITOLATO SPECIALE IMPIANTI IDRICO-SANITARI

.....
Roma 17 SET. 1952

Redatto da
L'ISPETTORE DI ZONA

.....(*Arch. Remo Radicioni*).....

.....*A. Carolini*.....

V. L'Ing. Capo Sezione
L'ING. CAPO SEZIONE
(.....(*dott. ing. M. Mosca*).....)

10/4

V. Il Capo dei Servizi Tecnici

(dott. ing. Francesco Allegra)

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Cap. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutti i lavori e le provviste occorrenti per l'esecuzione degli impianti idrici, igienico-sanitari ~~del ca.~~ *... nei palazzini A e B del lotto Iuri.*
in Via Baffioni in Brinolfi
.....

Art. 2.

ENTITA' DELL'APPALTO

L'entità dei lavori oggetto dell'appalto da eseguirsi è stabilita in £. *3.806.200* = (lire *tre m. ott. e 200* *la differenza*) come risulta dal prospetto che segue e che ha valore indicativo potendo la quantità variare in più e in meno:

- 1) Scemature in tubo di ferro "Mannesmann" per acqua ~~e gas~~ £. *433.400.*
- 2) Tubatura in piombo per scarichi " *352.000.*
- 3) Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari " *2.028.000.*
- 4) Fornitura e posa in opera di ottonami rubinetterie e saracinesche " *52.200.*

5) Varie, cassoni e contatori	£. 960.600.
.....	
.....	
Importo a base d'asta	<u>£. 3.806.200</u>

Gli importi del presente prospetto che indicano gli importi presunti al lordo del ribasso e i lavori a misura raggruppati in categoria, potranno subire aumenti o diminuzioni per effetto di variazioni di singole quantità e ciò tanto in via assoluta che nelle singole proporzioni senza che perciò l'Impresa abbia diritto a compensi non esplicitamente stabiliti, od a prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco dei prezzi.

Art. 3.

Le opere provviste comprese nell'a palto sono descritte dettagliatamente nei Capitoli V e VI e riguardano:

1°) La sistemazione dei servizi dell'acqua per numero..... *reux* appartamenti, ~~negozii~~, e per i locali di uso generale comprese le lavanderie.

2°) La eventuale provvista e l'impianto della colonna di ventilazione degli apparecchi igienici.

3°) La provvista e posa in opera degli apparecchi sanitari, e degli acquai per cucine, comprese le rubinetterie ed i sifoni di scarico.

4°) ~~L'impianto di distribuzione del gas per le cucine e gli scaldabagni dei soli appartamenti, dal contatore in poi.~~

E' compresa inoltre ogni prestazione principale ed accessoria e ogni opera muraria per la posa in opera dei tubi,

la muratura di mensole, grappe, fori, attraversamenti, risarcimenti, ed ogni altra prestazione per dare gli impianti finiti e funzionanti.

Art. 4.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- A) Il presente Capitolato Speciale.
- B) Il Capitolato Generale a stampa per le opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato dal Decreto Ministeriale del 28 maggio 1895 e modificato con successivi Decreti 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 per tutto ciò che non si sia modificato col presente capitolato.
- C) Il Regolamento per la Direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. Decreto 25 maggio 1895, n.350, e modificato con R. Decreto 15 dicembre 1898, n.556.
- D) L'allegato elenco dei prezzi.
- E) L'offerta dell'Impresa.

Art. 5.

PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Tutte le opere in genere, principali ed eventuali, debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie del lavoro che si richiede e alla loro destinazione.

L'Istituto si riserva la facoltà di controllare a mezzo dei suoi organi tecnici la qualità dei materiali e l'esecuzione dei lavori, anche nell'officina dell'Impresa.

L'Impresa ha obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali e specie dei tubi da impiegare nelle

opere, provvedendo a sua cura e spese al prelevamento dei campioni ed alle necessarie prove e verifiche presso gli Istituti di prova che saranno indicati.

Gli apparecchi sanitari, le rubinetterie, i sifoni dovranno corrispondere ai campioni che la Direzione dei lavori approverà in cantiere prima dell'esecuzione dei lavori.

Art. 6.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Impresa dovrà dare inizio ai lavori subito dopo l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione e prendere consegna dalla Direzione dei lavori, anche prima della stipulazione del contratto.

La Ditta è tenuta poi a segnalare in tempo gli eventuali errori materiali, in cui si può incorrere durante l'esecuzione dei lavori, sia in relazione al progetto generale dell'edificio od alle disposizioni di carattere locale, essendo comunque tenuta responsabile alla perfetta corrispondenza delle opere di sua spettanza.

In linea di massima, salvo ordini in contrario, la Ditta dovrà eseguire in un primo tempo le schemature e gli scarichi.

Dopo l'esecuzione delle diverse opere la Ditta ha l'obbligo di richiedere la verifica graduale della Direzione dei lavori.

Le opere rifiutate dalla Direzione dei lavori, dovranno venire senz'altro rifatte e modificate.

Tale primo esame non esonera tuttavia la Ditta da nessuna responsabilità nei riguardi degli accertamenti che potranno venire fatti durante il collaudo.

La Ditta appaltatrice dovrà eseguire i suoi lavori contemporaneamente a lavori appaltati ad altre Imprese e sarà responsabile dei danni che i suoi operai arrecheranno a lavori altrui.

Essa è tenuta a riparare e a risarcire i danni arrecati a pavimenti, marmi, infissi ed opere di rifinimento e dovrà provvedere ad otturare i fori e le tracce nei solai con impasto normale di cemento ed escludendo assolutamente l'impiego di malta ordinaria.

La Ditta ha diritto ad un idoneo locale nell'ambito del cantiere per il ricovero dei propri attrezzi e materiali.

Resta comunque stabilito che la Ditta è pienamente responsabile dell'esito delle opere, indipendentemente dall'intervento di altre Imprese, e pertanto essa deve farsi parte diligente per tutto quanto ha ad essa attinenza e segnalare in tempo alla Direzione dei lavori le inosservanze altrui che possono arrecare danni e inconvenienti e per le quali manchi ad essa ogni possibilità di provvedere direttamente.

Art. 7.

NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A) IMPIANTO IDRICO-SANITARIO.

L'impianto idrico nei singoli appartamenti sarà fatto con il sistema... *diretto a circolatore* e comprenderà la distribuzione dell'acqua calda e fredda.

Tutte le tubazioni per detta distribuzione dovranno essere in ferro zincato trafilato senza saldature e poste sotto traccia.

L'ubicazione degli apparecchi sanitari ed idraulici nei singoli ambienti, sarà quella che risulterà più conveniente

all'atto dell'esecuzione, in dipendenza dei predisposti passaggi per gli scarichi e canne da fumo.

Le colonne di scarico dovranno essere sempre affiancate da una colonna di ventilazione secondaria in eternit da mm.60 i cui elementi saranno raccordati fra loro da appositi giunti saldati a cemento.

Per gli appartamenti che non hanno il bagno e la cucina abbinabili, dovrà provvedersi ad una colonna di scarico separata per la cucina, con tubo di ghisa leggera catramato od eternit del diametro di mm.60.

Di norma la distribuzione dell'acqua verrà fatta con tubazioni del diametro di $3/8$ di pollice per le cucine e da $1/2$ di pollice per i bagni.

Ogni appartamento sarà dotato dei seguenti apparecchi igienico-sanitari:

Acquaio da cucina in gres porcellanato con un bacino, delle dimensioni di circa m.0,70x0,45x0,23, montato su mensole a muro di ferro verniciate comprese nella fornitura, con scolapiatti pure di gres porcellanato delle dimensioni di circa m.0,60x0,45, completo di pilettoni di scarico, sifone di piombo con vite di scarico di ottone, due rubinetti a muro da erogazione da $1/2$ pollice, prolungati, cromati, completi di borchie e tutti gli accessori, pezzi speciali, prestazioni d'opera ecc. necessari per dare l'apparecchio perfettamente montato e funzionante.

Apparecchio W C completo di cassetta di scarico per vaso, in duralluminio o ghisa verniciata della capacità di litri 13 circa, completa di campana, rubinetto a galleggiante con sfera di rame, tirante di scarico in metallo cromato con relativa guida a muro, catenella di tipo pesante e leva.

Tubo di cacciata di ferro zincato con raccordo cromato e guarnizione per attacco al vaso e collarino fermatubo, pure cromato, con paracolpi di gomma.

Vaso a sedile di porcellana nazionale bianca di prima qualità, modello normale, completo di sedile di foggia evaporato, con coperchio, bulloni di fissaggio e cerniere cromate, paracolpi di gomma.

Rubinetto di esclusione da 3/8 di pollice e tutti gli altri accessori, pezzi speciali, raccordi, prestazioni d'opera ecc., necessari per dare l'apparecchio completamente montato e perfettamente funzionante.

Lavabo di porcellana nazionale bianca di prima qualità delle dimensioni di circa m.0,65x0,45 con fori e bacchetta di troppo pieno, montato su mensole a muro di ghisa smaltata comprese nella fornitura, e completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a bottiglia da un pollice con tubo di prolungamento e rosone, due rubinetti di erogazione da 1/2 pollice a collo di cigno cromati, e tutti gli accessori, pezzi speciali, raccordi, raccordini di piombo dalla colonna di ferro all'apparecchio e prestazioni d'opera per dare l'apparecchio completamente montato e perfettamente funzionante.

Bidet di porcellana bianca di prima qualità delle dimensioni di m.0,35x0,56 con fori e bocchetta di troppo pieno, completo di piletta di scarico con tappo di gomma e catenella, due rubinetti cromati da 1/2 pollice e tutti gli altri accessori e pezzi speciali, raccordi, raccordini di piombo dalla colonna di ferro all'apparecchio, prestazioni d'opera, ecc., necessari per dare l'apparecchio completamente montato e perfettamente funzionante.

Vasca da bagno in ghisa porcellanata delle dimensioni di

m. 1,67x0,64 completa di piletta di scarico, bocchetta per troppo-pieno, gruppo in ottone cromato a due rubinetti da 1/2 pollice e bocca a ventaglio, pezzi speciali, raccordi, tubo di piombo dal piano del pavimento allo sfioratore della vasca, ed ogni altra prestazione d'opera necessaria per dare l'apparecchio completamente montato e perfettamente funzionante.

~~B) IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS.~~

~~L'impianto di distribuzione del gas dovrà essere costituito in modo da rendere minimi gli attraversamenti orizzontali dei tubi nell'interno degli appartamenti.~~

~~Dalla nicchia del contatore si dipartirà per ogni appartamento, la tubazione da un pollice munita nei gomiti di appositi tappi a vite per ispezione e scarico.~~

~~Le tubazioni saranno tenute sempre distaccate dai tubi dell'acqua e da canapi e cordoni elettrici..~~

~~I tubi del gas, in ferro nero, trafilato senza saldature saranno dimensionati per contatori normali da 20 fiamme e muniti all'uscita di questo, di raccordo di ottone avvitato al manicotto di ferro mediante spezzone di piombo saldato al manicotto stesso.~~

~~In questo modo dovrà essere eseguita qualsiasi altra unione tra i tubi di ferro e i tubi di piombo.~~

~~La distribuzione del gas in ciascun appartamento dovrà alimentare la cucina e lo scaldabagno, e gli estremi delle tubazioni facenti capo ai suddetti apparecchi saranno posti rispettivamente a m. 0,80 e a m. 1,60 di altezza dal pavimento, muniti di rubinetto proprio e ubicati in maniera da consentire una facile sistemazione sia del fornello a gas, sia dello scaldabagno.~~

Tutte le tubazioni di acqua ~~e~~ e relativi rubinetti e giunzioni, dovranno provenire dalle migliori fabbriche ed essere garantiti per una pressione di lavoro di 5 atmosfere.

I tubi di piombo dovranno essere posti in opera in modo che non si verifichino restringimenti di sezione, strozzature ed altri difetti.

Le unioni dei tubi di piombo fra loro e con i rubinetti dovranno ottenersi con saldature di stagno e piombo abbondante (ad oliva) in modo da evitare restringimenti.

Le tubazioni di ferro saranno collocate in opera con tutti i pezzi speciali in ghisa malleabile ed in acciaio, filettati, serrati a fondo e spalmati nelle filettature con biacca ed olio di lino cotto.

La posa in opera di tali tubazioni dovrà essere fatta in modo da evitare curve brusche e strozzature.

E' tassativamente divieto di piegare i tubi a caldo e a freddo per risparmiare l'impiego dei pezzi speciali.

Tutte le tubazioni dovranno essere poste in opera a perfetta regola d'arte, ed assicurate alle murature con robusti sostegni murati, posti alla distanza di un metro circa.

Tutte le saldature a stagno dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte con abbondanza di lega metallica.

Le rubinetterie e simili saranno dei migliori tipi esistenti in commercio di perfetta lavorazione e senza difetti di funzionamento.

E' tassativamente proibito l'impiego delle guarnizioni di gomma.

Art. 8.

ONERI DELL'IMPRESA

Per norma generale ed invariabile resta confermato e stabilito contrattualmente che ogni articolo di lavoro e relativo prezzo comprende, oltre i singoli elementi come descritti nell'elenco prezzi che si allega, i seguenti oneri:

A) Il trasporto a pie' d'opera, il deperimento del materiale, gli sfridi, ogni prestazione di cantiere, per l'eseguimento in opera con gli oneri relativi ad essi attinenti per adattamenti, risarcimenti, ecc.

B) Le spese generali a carico della Ditta, le tasse di ogni specie presenti e future, i bolli e le spese contrattuali.

C) La regolare manutenzione e garanzia degli impianti fino al collaudo; pertanto entro tale periodo la Ditta è obbligata a riparare e sostituire a sue spese quelle parti che si dimostrassero difettose o di irregolare funzionamento.

D) L'interesse dei capitali esposti, l'alea dell'aumento dei materiali e della mano d'opera, l'utile che l'Impresa si propone di ritrarre dall'appalto, restando a suo carico esclusivo il rischio di un minor guadagno ed anche di una perdita derivante da errato apprezzamento nel fare l'offerta o da circostanze o da evenienze più sfavorevoli di quelle previste e prevedibili; infine sempre senza eccezione, tutto quanto occorre per dare og i lavoro completamente e perfettamente eseguito.

Resta peraltro stabilito che il ribasso offerto dalla Ditta corrisponde a calcoli di sua convenienza nei quali essa ha tenuto conto di tutte le circostanze nelle quali si deve svolgere l'appalto.

E) L'obbligo, per la Ditta, ad attuare di sua assoluta

iniziativa ed a sua cura e spese tutti i provvedimenti necessari a garantire la perfetta riuscita delle opere e la loro conservazione e prevenire eventuali danni alle persone ed alle cose, di sua spettanza. Di tali danni, qualora dovessero verificarsi, la Ditta si dichiara unica responsabile.

F) Adempiere alle disposizioni dei regolamenti municipali sia per l'occupazione temporanea di strade e suoli pubblici, per apposizione steccati, per illuminazione, ecc.

G) Uniformarsi a sua cura e spese a tutte le prescrizioni di vigenti e futuri regolamenti sui materiali di edilizia, polizia urbana, di igiene, nonchè a tutte le prescrizioni di legge in materia di esecuzione dei lavori edilizi ed in particolare in applicazione alle leggi ed ai regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a quanto prescrive l'art.23 del Capitolato Generale del Ministero dei LL. PP.

H) Eseguire a suo carico e spese, tutte le opere provvisoriale, ponteggi, armature, protezione ed ogni altro onere di cui all'art.11 del Capitolato Generale.

I) Provvedere alle spese di assicurazione di qualunque specie per la sicurezza ed incolumità degli operai e per la prevenzione contro gli infortuni e danni alle persone ed alle cose, senza bisogno di ordini della Direzione, restando ad ogni caso l'appaltatore, solo unico responsabile di ogni eventuale infortunio e danno.

L) Provvedere al pagamento integrale per tutti i materiali inerenti all'appalto, dei dazi comunali e doganali, delle tasse comunali di ogni genere sia presenti che future, contributi stradali, indennità per mantenimento di transito, ecc.

M) Provvedere a sua cura e spese agli impianti di cantiere, macchinari, acqua, energia, ecc., spostamenti e mezzi

di opere necessari per la buona riuscita dei lavori.

N) Osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzione di riduci ed in genere di tutte le altre attinenti alla mano d'opera.

E' fatto altresì obbligo di iniziare i lavori impiegando un adeguato numero di operai fra montatori e aiuti.

O) L'Impresa è inoltre tenuta a mantenere (entro i limiti di tempo fissati dal successivo comma per lo sgombero del cantiere) in tutto o in parte, le opere provvisorie per il tempo occorrente alla verifica dei lavori e alla esecuzione di quegli altri che l'Amministrazione stessa intendesse eseguire per proprio conto a completamento di quelli appaltati.

P) L'Impresa ha anche l'obbligo assoluto di sgombrare completamente il cantiere entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori.

Decorso tale termine, senza che l'Impresa abbia provveduto allo sgombero, l'Amministrazione appaltante potrà provvedervi direttamente in sua vece rimanendo, in pieno diritto, proprietaria dei materiali ed opere esistenti in cantiere e nella zona di lavoro.

Q) L'Impresa non potrà accampare richiesta di indennizzo o compensi di alcun genere per danni, perditempo ed oneri qualsiasi derivanti da sospensione di lavori ordinati a norma dell'art. 35 del Capitolato Generale del Ministero dei LL. PP.

L'Impresa sarà contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza dei lavori eseguiti ai tipi, ai criteri ed alle indicazioni descritte nei disegni e negli ordini di servizio della Direzione dei Lavori, per modo che dovrà a sue spese riparare ogni danno inerente che le sarà nel senso più generale addebitato.

Si stabilisce inoltre che per quanto non è precisato nel presente capitolato, in ordine all'esecuzione dei lavori ed alla loro valutazione, varranno le disposizioni e norme tecniche, che anche in corso di appalto fossero emanate per i lavori e le provviste formanti oggetto di appalto della Amministrazione dei LL. PP., e ciò senza eccezione alcuna da parte dell'appaltatore.

La Ditta assuntrice dei lavori, è esclusa dal pagamento delle tasse di bollo e dalla tassa di registrazione del contratto che sarà registrato con la tassa fissa ai termini dell'art.35 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n.3269.

Ai sensi dell'art.39 n.5 del T.U. per la Finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n.1175, e dell'art.39 del Regolamento per la riscossione delle Imposte di Consumo, approvato con R.D. 30 aprile 1936, n.1138, l'Istituto è esente, per la sua parificazione alle Amministrazioni dello Stato agli effetti fiscali, dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Le Imprese appaltatrici presenteranno tuttavia la prescritta denuncia agli Uffici delle Imposte ai sensi dell'art.34 ultimo comma del citato Regolamento.

Tutti i suddetti oneri, e tutti gli altri imprevisti a carico dell'Impresa nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato si intendono compresi e compensati con i prezzi stabiliti in elenco per le varie categorie di lavoro.

Art. 9.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano dovuti a causa di forza maggiore i danni effettivamente inferti alle opere in corso, da cause imprevedibili e invincibili.

Non sono però considerate caus di forza maggiore, la pioggia, il gelo, la siccità, il vento, le inondazioni, l'incendio, lo sciopero e simili eventi le cui conseguenze restano tutte a completo carico dell'appaltatore.

I danni di forza maggiore in parti uguali a carico dell'Istituto e dell'Impresa.

La valutazione dei danni di forza maggiore sarà fatta dalla D. L. e limitata all'importo dei lavori necessari per ripararli, computati a prezzi di elenco e soggetti al ribasso contrattuale d'asta.

Art. 10.

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria stabilita nell'art.5 del Capitolato Generale viene fissata in £ (Lire)

Quella definitiva, che l'Impresa dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto, sarà pari al 5% dell'importo totale dell'appalto. Il versamento sarà effettuato nei modi e termini stabiliti dall'art.7 del Capitolato Generale e la cauzione sarà restituita all'appaltatore dopo eseguito ed approvato il collaudo delle opere appaltate.

Art. 11

PAGAMENTI IN ACCONTO

La emissione dei mandati di pagamento sarà effettuata secondo l'ordinamento amministrativo dell'Istituto ed in base agli stati di avanzamento che saranno redatti dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta risulti a credito della Ditta appaltatrice per i lavori costituiti ed accettati, un importo

non inferiore a £. 1.000.000 (lire un milione
) al netto del ribasso d'asta
 e delle ritenute regolamentari prescritte all'art.23 del Capitolo Generale e art.48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato modificato con D.L. 20 gennaio 1948, n.18.

Redatto il verbale di ultimazione, la Direzione emetterà il certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia l'importo di essa, salvo sempre le ritenute di cui sopra, che saranno pagate dopo l'approvazione del collaudo.

Negli stati di avanzamento saranno accreditati in via provvisoria e per la metà del loro valore i materiali forniti a pic' d'opera riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, purchè essi non oltrepassino il valore corrispondente ai due terzi della cauzione e sempre nei limiti della quantità necessaria per condurre a termine i lavori appaltati.

Il termine utile per il pagamento degli acconti e dello stato finale di cui all'art.40 del Capitolo Generale del Ministero dei LL. PP., decorre dal giorno in cui i certificati di pagamento saranno muniti del visto del competente Ufficio del Genio Civile.

Art. 12.

TEMPO UTILE E PENALE.

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardo verrà applicata alla Ditta una penale di £. 2000 (lire due mila)
) giornaliera, salvo e riservato ogni diritto per ulteriori azioni di danni.

La generale ultimazione dei lavori appaltati si constaterà dalla Direzione dei Lavori con apposito verbale.

Art. 13.

MISURA DELLE OPERE

La misurazione delle opere comprese nell'appalto avverrà nel modo indicato nell'elenco prezzi.

Art. 14.

CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale e collaudo definitivo verranno eseguiti contemporaneamente a quello delle opere principali e le spese relative restoreranno a carico dell'appaltatore.

Art. 15.

DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli artt. 42 e seguenti del Capitolato Generale per ciò che riguarda la definizione delle eventuali controversie tra l'Impresa e l'Amministrazione appaltante.

Art. 16.

PREZZI D'APPALTO E LORO REVISIONE

La somministrazione della mano d'opera, la provvista dei materiali, gli appalti e tutti i lavori compiuti saranno pagati con i prezzi dell'elenco, che fa seguito al presente Capitolato, depurati del pattuito ribasso contrattuale.

Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto è previsto per casi particolari, è stabilito contrattualmente e si conferma che ogni prezzo di lavorazione comprende, oltre l'utile alla Impresa, tutte le forniture di

materiali, tutti i trasporti, le opere murarie, la manutenzione, come indicato, tutte le spese di mano d'opera e quelle ad essa inerenti comprese le assicurazioni varie; tutti gli oneri prescritti nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale ed in genere quanto altro occorra per dare le opere perfettamente compiute a regola d'arte e per mantenerle fino all'approvazione del collaudo.

Restano perciò a completo carico dell'Impresa il rischio di un minore guadagno rispetto a quello che essa si propone di ritrarre dall'appalto ed anche la perdita derivante da errato apprezzamento nell'offrire il ribasso e da circostanze e difficoltà prevedibili ed imprevedibili, più sfavorevoli di quelle da essa previste.

I prezzi tutti per somministrazioni e lavori a misura diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte di contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione di detti prezzi, in conformità delle disposizioni vigenti.

Resta altresì stabilito che per nessun motivo l'impresa potrà sospendere o semplicemente rallentare l'esecuzione dei lavori. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione incorrerà nella rescissione del contratto e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni verso l'Istituto appaltante.

Art. 17.

LAVORI NON PREVISTI. ANTICIPAZIONI

Per i lavori le cui voci non siano comprese nell'elenco dei prezzi facente parte del presente Capitolato saranno

concordati i nuovi prezzi secondo le norme degli artt. 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350, adottando i prezzi elementari dei materiali e della mano d'opera risultanti dagli elenchi di contratto e dai prezzi del mercato all'atto in cui devono fissarsi i prezzi stessi.

Su tutti i prezzi e compensi comunque dedotti e computati sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale.

L'Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di provvedere in economia alla esecuzione di qualche lavoro pel quale non esiste il prezzo, in conformità dell'art.19 dello stesso regolamento, disponendo che l'Impresa provveda al pagamento delle forniture e mano d'opera.